

gli ebrei nei loro banchi in Ghetto, e per somme determinate: proibizione che eccitava gl'ingegni a frodare la legge. Con tutto ciò, la legislazione fu, per quei tempi, mirabile, così da conferire una reputazione tanto alta a Venezia da esser molte volte chiamata arbitra nelle controversie d'altri paesi; e le curie lontane solevano commettere ai giudici veneziani la decisione delle più gravi questioni con la frase: *Eamus ad bonos venetos*.

Le venete magistrature erano costituite di *nobili* e *non nobili*. Ai primi era affidato l'alto ufficio di giudici; i secondi costituivano il *personale di ministero*, il quale si suddivideva in *ministero alto*, formato di cittadini originari, ai quali spettavano gli uffici della cancelleria, e in *ministero basso*, composto di popolani, ai quali erano assegnati uffici più umili, come quelli di *comandatori* e di *fanti* ⁽¹⁾. I primi erano deputati a registrare citazioni e mandati, a dare effetto alle intimazioni, ma soprattutto a pubblicare le leggi sulle pietre dette del *bando*, collocate una presso la chiesa di San Marco, l'altra nell'erberia a Rialto ⁽²⁾; i secondi esercitavano il loro ministero con severa probità; i loro registri, informi e rozzi libretti di memorie, sui quali erano tradotte convenzioni e patti conclusi fra le parti, e che si dicevano *parole di volontà*, avevano sempre l'impronta della più scrupolosa esattezza.

Le norme del procedimento giudiziario richiamano in molti punti la nostra odierna procedura. Il citato compariva all'udienza fissata e dava la sua risposta; in altra udienza l'attore replicava, e così di seguito, finchè, istruita la causa, le parti comparivano dinanzi al giudice per la discussione orale; quindi si pubblicava la sentenza. Si poteva ottenere la revisione del processo presentando l'appello alla quarantia criminale, per le sentenze che non fossero di spettanza del consiglio dei dieci, e alle quarantie civil vecchia e civil nuova; la prima per le sentenze civili della dominante e del dogato (*cause di dentro*), la seconda per quelle delle altre parti dello stato (*cause di fuori*). Sussidiario delle quarantie civili era il collegio dei XXX savi ⁽³⁾. Tutte queste magi-



PROCURATORE DI SAN MARCO.
(Dagli « Habiti » del Franco).

Ordinario.



VESTITO DEI NOBILI, DEI MEDICI, DEGLI AVVOCATI.
(Dagli « Habiti » di Cesare Vecellio, 1590).

(1) FERRO, *Dizionario* cit., vol. II, p. 233. La prima distinzione di ufficiali *nobili* e *non nobili* si determinò verso la fine del secolo XIII, quando l'aristocrazia conquistò il potere. La suddivisione dei *non nobili* in ufficiali di *alto* e *basso ministero* venne stabilita dalla deliberazione del maggior consiglio del 3 luglio 1569. *M. C.*, reg. *Angelus*, c. 24.

(2) La pietra, collocata a un angolo esterno della basilica, è un cippo di colonna di granito rosso orientale, portato nel 1256 a Venezia, come trofeo della vittoria d'Acri sui Genovesi. La pietra del bando a Rialto è una colonna bassa con una scaletta di marmo bianco, sostenuta da una figura di uomo raggomitato, e perciò dal volgo chiamato il *Gobbo di Rialto*, scolpito nel 1541 da Pietro di Salò, discepolo del Sansovino.

(3) GIANNINO FERRARI, *I contraddittori nelle magistrature d'appello*, in « *N. Arch. Ven.* », a. 1910, t. XIX, pagg. 112-138.